



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.abaroma.it - abarama@pec.accademiableartiroma.it

DP n. 296 del 5/12/2025

IL PRESIDENTE

Vista la Legge del 21.12.1999 N. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati”;

Visto il D.P.R. N. 132 del 28.02.2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508”, in particolare visti gli articoli 7 comma 6 lett. A) e 14 comma 4;

Visto l’articolo 8 c. 5 dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma che dispone che i regolamenti interni necessari all’organizzazione e al funzionamento dell’Accademia siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio Accademico;

Visto il parere positivo a tale testo espresso per le vie brevi del Consiglio Accademico in data 01/12/2025;

Vista la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione relativa a tale testo espressa nella seduta del 01/12/2025;

emana ai sensi dell’articolo 8 comma 5 dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma

DECRETA

il Regolamento per l’elezione del Consiglio Accademico per il triennio 2025/2028

Il Regolamento e il presente decreto sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Accademia.

IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Croppi



ACADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.abaroma.it - abarama@pec.accademiableartiroma.it

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2025/2028

Art. 1

(Composizione)

Il Consiglio Accademico è composto, in conformità all'articolo 9 dello Statuto, da 13 membri.

Fanno parte del Consiglio Accademico, il Direttore che lo presiede e dieci (10) docenti dell'Accademia con almeno quattro (4) anni di servizio di ruolo. Possono far parte del Consiglio Accademico soltanto i docenti di riconosciuto prestigio in ragione della propria attività espositiva e pubblicistica a carattere scientifico. Fanno inoltre parte del Consiglio Accademico due (2) studenti designati dalla Consulta degli studenti. Le quote previste, potranno essere modificate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in rapporto alle sopravvenute variazioni numeriche degli appartenenti alle predette categorie.

Art. 2

(Elettorato attivo)

L'elettorato attivo è composto da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Roma con incarico a tempo indeterminato, nonché dai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti. La lista degli aventi diritto al voto, redatta dalla Direzione Amministrativa sarà pubblicata sul sito web dell'Istituzione con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per le elezioni.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni potranno essere segnalate al Presidente della Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Su di esse il Presidente della Commissione provvederà con atto scritto su delibera della Commissione stessa.

Art. 3

(Elettorato passivo)

I docenti eleggibili del Consiglio Accademico sono in numero di dieci (10)

Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Accademico, i docenti in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, con incarico a tempo indeterminato, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) comprovata professionalità, acquisita anche in ambiti multidisciplinari nazionali ed internazionali;
- b) almeno quattro (4) anni di servizio di ruolo;
- c) non aver riportato, quali docenti incaricati, sanzioni disciplinari;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.abaroma.it - abarama@pec.accademiableartiroma.it

- d) non aver riportato condanne penali, anche con applicazioni della pena su richiesta delle parti in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviiati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari, né siano trasferiti d'ufficio per incompatibilità;

- e) essere in possesso della cittadinanza italiana;

Non può essere eletto il docente che sia componente del Consiglio di Amministrazione e che abbia svolto le funzioni di Consigliere Accademico per i due mandati consecutivi precedenti a questa elezione.

Art. 4 (Commissione elettorale)

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata da apposita Commissione elettorale composta da tre docenti nominati dal Direttore.

La Commissione elettorale sovrintende inoltre alle operazioni elettorali ed ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere Accademico.

La Commissione provvede alla pubblicazione, sul sito web dell'Accademia, dell'elenco dei candidati ammessi nonché dei relativi programmi almeno due settimane prima della data prevista per le elezioni del Consiglio accademico. L'elenco e i programmi saranno visibili sul sito sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

La Commissione si riunisce dopo aver ricevuto con atto formale la trasmissione di tutte le candidature pervenute e nomina al suo interno il Presidente.

Avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione delle candidature, gli interessati possono presentare reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito.

Il reclamo deve essere proposto allo stesso Organo che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a rispondere entro i tre giorni successivi con atto scritto e motivato.

Art. 5 (Seggio elettorale)

Il Seggio elettorale è costituito da un Presidente, da due componenti titolari ed due componenti supplenti, individuati fra i Professori compresi nell'elenco dell'elettorato attivo, nominati dalla Commissione elettorale con indicazione di chi la presiede.

I componenti del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere Accademico e non possono essere contestualmente componenti della Commissione elettorale.

In caso di impedimento di un suo componente titolare, subentra d'ufficio quello supplente.



ACADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.abaroma.it - abarama@pec.accademiableartiroma.it

Art.6

(Sistema elettorale)

Il voto è individuale e segreto. Deve essere espresso contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti. L'elettore esprime fino a un massimo di otto (8) voti di preferenza.

Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario. La prima votazione è valida se vi abbiano preso parte i due terzi degli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto, si procede a una seconda votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nelle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane. Ove un Consigliere eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o altra causa si procederà a nuove elezioni.

Art. 7

(Operazioni di voto)

Le operazioni di voto si svolgono online tramite piattaforma dedicata. Il voto è diretto, personale e segreto. Le credenziali di accesso fornite a ciascun elettore sono personali e potranno essere utilizzate una sola volta, e non sarà possibile modificare il proprio voto una volta espresso. Ciascun elettore è tenuto a non divulgare a terzi le proprie credenziali e a procedere personalmente alle operazioni di voto.

Art. 8

(Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto e sono pubbliche.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio elettorale provvede in seduta pubblica a riscontrare il numero dei votanti, dandone atto nel verbale che sarà reso pubblico.

Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.

Nel verbale sono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, il numero delle schede spoglie, il numero degli elettori che hanno votato.

Al termine della verifica delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione di seggio, il verbale, firmato dai componenti del seggio elettorale, viene consegnato al Presidente della Commissione elettorale.

Sempre al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione prendendo atto del risultato elettorale:



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.abaroma.it - abarama@pec.accademiableartiroma.it

- a) proclama i candidati vincitori delle elezioni;
- b) provvede contestualmente a pubblicare sul sito dell'Accademia il verbale delle operazioni della Commissione e quelli del Seggio elettorale.

Art. 9 (Decadenza)

I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al presente decreto. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni, si procederà a nuove elezioni. In caso di dimissioni, il dimissionario non può essere, in alcun caso, reintegrato fino all'indizione di nuove elezioni.

Art. 11 (Modalità di pubblicità)

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Roma.